Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(6565)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **667.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nell'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari sono soppressi gli asterischi.

Nel medesimo articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **668.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 151, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

ecologia microbica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 271

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 221 del 12 agosto 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 6471 della *Gazzetta Ufficiale* sopra specificata, prima colonna, rigo 28, dove è scritto: « protezione e sicurezza *degli* impianti nucleari. », leggasi: « protezione e sicurezza *negli* impianti nucleari. ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Baia S. Anna, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Baia S. Anna, quale società collegata alla S.p.a. Genghini, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 16 ottobre 1982;

Vista l'istanza del commissario in data 10 ottobre 1983, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere sfavorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 19 settembre 1983, della S.p.a. Genghini;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la proroga richiesta fino al medesimo termine del 19 marzo 1984 concesso alla capogruppo S.p.a. Genghini, per dar modo al commissario di esperire ulteriori tentativi per la cessione delle attività delle imprese e la collocazione del personale;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga con scadenza 19 marzo 1984, emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia S. Anna, è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, fino al 19 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6555)

DECRETO 20 ottobre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. A.CO.I., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. A.CO.I., quale società collegata alla S.p.a. Genghini, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 16 ottobre 1982;

Vista l'istanza del commissario in data 10 ottobre 1983, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere sfavorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 19 settembre 1983, della S.p.a. Genghini;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la proroga richiesta fino al medesimo termine del 19 marzo 1984 concesso alla capogruppo S.p.a. Genghini, per dar modo al commissario di esperire ulteriori tentativi per la cessione delle attività delle imprese e la collocazione del personale;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga con scadenza 19 marzo 1984, emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. A.CO.I., è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, fino al 19 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6554)

DECRETO 20 ottobre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Residence Villa Pamphili, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Residence Villa Pamphili, quale società collegata alla S.p.a. Genghini, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 16 ottobre 1982;

Vista l'istanza del commissario in data 10 ottobre 1983, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere sfavorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 19 settembre 1983, della S.p.a. Genghini;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la proroga richiesta fino al medesimo termine del 19 marzo 1984 concesso alla capogruppo S.p.a. Genghini, per dar modo al commissario di esperire ulteriori tentativi per la cessione delle attività delle imprese e la collocazione del personale;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga con scadenza 19 marzo 1984, emesso in data 19 ottobre 1983,

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Residence Villa Pamphili, è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, fino al 19 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6553)

DECRETO 20 ottobre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. I.R.C.E.S.I., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.C.E.S.I., quale società collegata alla S.p.a. Genghini, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 16 ottobre 1982;

Vista l'istanza del commissario in data 10 ottobre 1983, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere sfavorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 19 settembre 1983, della S.p.a. Genghini;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la proroga richiesta fino al medesimo termine del 19 marzo 1984 concesso alla capogruppo S.p.a. Genghini, per dar modo

al commissario di esperire ulteriori tentativi per la cessione delle attività delle imprese e la collocazione del personale;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga con scadenza 19 marzo 1984, emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.C.E.S.I., è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, fino al 19 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6552)

DECRETO 28 ottobre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.a.s. Germaine Monteil Italia, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 novembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 25 luglio 1983 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 6 novembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6551)

DECRETO 28 ottobre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Voxson, in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 ottobre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Voxson, con sede in Roma, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 19 luglio 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Voxson, con sede in Roma, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 ottobre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6557)

DECRETO 19 novembre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.a.s. Christian Jacques, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 novembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 25 luglio 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 20 novembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6549)

DECRETO 30 novembre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.a.s. Valentino Parfums, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° dicembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 25 luglio 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° dicembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6550)

DECRETO 1° dicembre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. G.A.M., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 dicembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. G.A.M., quale società collegata alla S.p.a. Genghini, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 dicembre 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 12 dicembre 1982;

Vista l'istanza del commissario in data 10 ottobre 1983, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere sfavorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 19 settembre 1983, della S.p.a. Genghini;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la proroga richiesta fino al medesimo termine del 19 marzo 1984 concesso alla capogruppo S.p.a. Genghini, per dar modo al commissario di esperire ulteriori tentativi per la cessione delle attività delle imprese e la collocazione del personale;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga con scadenza 19 marzo 1984, emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. G.A.M., è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, fino al 19 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6548)

DECRETO 2 dicembre 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Adriano Gardella, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 24 settembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Adriano Gardella, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 22 luglio 1983, volta ad ottenere la proroga di due anni dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 24 settembre 1983, con il quale, su conforme parere del CIPI, è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 24 settembre 1983;

Vista la propria nota del 12 ottobre 1983 indirizzata al CIPI al fine di ottenere il parere per una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 ottobre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a Adriano Gardella, è disposta la proroga per diciotto mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizo dell'impresa, a far data dal 24 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6556)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 1983.

Modificazione all'art. 221 del regolamento del codice della strada limitatamente alle verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari per ciclomotori.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale si stabiliscono le modalità di ricezione delle direttive della Comunità economica europea relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che autorizza il Ministro dei trasporti a modificare con propri decreti alcuni articoli del regolamento di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per

adeguarli alle norme della legge stessa, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie e nei regolamenti internazionali;

Visto che tra i suddetti articoli è compreso l'art. 221 che tratta delle verifiche e prove per la omologazione dei tipi degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei motori ausiliari di cui al secondo comma dell'art. 53 del codice della strada e dei rimorchi;

Ritenuto opportuno di procedere alla modifica di tale articolo suddividendolo per materia in relazione alla classificazione dei veicoli stabilita all'art. 21 del codice della strada e di iniziare con l'indicazione delle verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari di cui al secondo comma dell'art. 53 del codice della strada, quali definiti dall'art. 24 del codice della strada, stante l'urgenza di stabilire anche le verifiche interessanti le caratteristiche delle parti costruttive del ciclomotore che hanno influenza sulla capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km/h;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 221 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito, limitatamente alle verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari di cui al secondo comma dell'art. 53 del codice della strada, come definiti dall'art. 24 del codice della strada, dal seguente:

« Art. 221/*a* - *Verifiche e prove dei ciclomotori e dei motori ausiliari di cui al secondo comma dell'art.* 53 *del codice della strada.* — Le verifiche e prove di omologazione riguardano:

1) verifica della corrispondenza a quanto disposto per la classe di veicoli e per i motori ausiliari, di cui all'art. 24 del testo unico, da effettuare anche mediante il controllo sul progetto delle seguenti parti costruttive: cambio di velocità, silenziatore di aspirazione, carburatore, condotti di aspirazione, guarnizione della testa, guarnizione cilindro-carter, pistone, cilindro e/o testa e sistema di scarico. Le modalità di detto controllo, con l'indicazione delle caratteristiche delle singole parti e le relative tolleranze, sono indicate nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto;

2) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dal progetto e dalla documentazione;

3) accertamento delle caratteristiche dimensionali e del posto a sedere per il conducente verificando:

per il ciclomotore a due ruote, che la superficie utile portante della sella non superi, in lunghezza, 0,40 m. L'eventuale prolungamento ornamentale posteriore della sella oltre detta misura, è consentito a condizione che non siano superati 0,58 m complessivi, in proiezione orizzontale e che la parte eccedente la lunghezza massima ammessa per la superficie utile della sella per l'accentuata inclinazione della sua superficie superiore, e/o per il dislivello della medesima, rispetto al piano orizzontale tangente alla superficie utile portante della sella, non possa in alcun modo considerarsi utilizzabile quale sedile per un'altra persona oltre il conducente;

per il ciclomotore a tre ruote, che le dimensioni massime rispettino quelle previste per i motoveicoli all'art. 25 del testo unico, e che siano disponibili nell'eventuale cabina di guida una larghezza libera di almeno 0,60 m e una sella o sedile, con larghezza massima non superiore a 0,50 m. In assenza di dispositivi di segnalazione a comando elettrico per indicatori di direzione e per luce di arresto, il veicolo non può avere una larghezza massima superiore a 1,25 m, un'altezza massima rispetto al piano orizzontale tangente alla zona superiore del sedile, superiore a 0,90 m, ed il tetto della eventuale cabina di guida non deve eccedere, in larghezza, 0,90 m;

4) verifica dei dispositivi di frenatura prescritti;

5) verifica, in piano, delle masse a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi, nonché della rispondenza dei pneumatici previsti a quanto stabilito in tabella di unificazione a carattere definitivo. Verifica della massa del motore;

6) controllo della velocità massima, ai sensi dell'art. 160 del regolamento;

7) determinazione del consumo del combustibile;

8) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16%; ovvero dell'8% per i ciclomotori a due ruote monomarcia, bimarcia o con variatore. Lo spunto può essere anche conseguito con l'ausilio di eventuali pedali;

9) rilevamento del livello sonoro;

10) prova al banco del motore per il controllo delle curve caratteristiche;

11) verifica dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi prescritti (segnalazione visiva, illuminazione, segnalazione acustica e così via) ed accertamento dell'intervenuta approvazione dei dispositivi, quando richiesta;

12) verifica delle caratteristiche costruttive del ciclomotore (a due ruote) e quelle del motore ausiliario, atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. Le modalità di detto controllo sono indicate nell'allegato II che costituisce parte integrante al presente decreto.

Per l'omologazione del motore ausiliario non si effettuano le verifiche e prove di cui ai punti 3), 4), 6), 7), 8), 9) e 11) e la verifica del punto 5) è limitata all'accertamento della massa del motore.

I controlli, le verifiche e le prove di cui ai punti 3), 5), 6), 7), 8) e 10) dovranno essere eseguiti con i criteri e le modalità stabiliti da tabelle di unificazione aventi carattere definitivo.

Al fine di consentire la verifica del permanere delle caratteristiche costruttive di cui al punto 12) si dispone che:

l'impiego, come ricambi non originali, di una o più parti tra quelle indicate nell'allegato II al decreto, sia consentito a condizione che le parti stesse siano preventivamente approvate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che la certificazione di conformità delle parti sostituite sia allegata al certificato per ciclomotore;

sul certificato per i ciclomotori, ai sensi del primo comma dell'art. 62 del testo unico, vengono indicati, tra l'altro, i seguenti dati costruttivi:

numero di denti della corona e del pignone;

codici di identificazione delle parti o componenti marcati;

diametro interno minimo del condotto di aspirazione;

in caso di parti o componenti approvati in alternativa per lo stesso tipo di veicolo, al momento della omologazione, le indicazioni di tali alternative vengono riportate sul certificato per ciclomotore ».

Art. 2.

Le prescrizioni contenute nel presente decreto si applicano alle omologazioni di ciclomotori e motori ausiliari le cui domande vengano presentate a decorrere da sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sino alla data del 31 dicembre 1985, in deroga a quanto stabilito al punto 3.1 dell'allegato I al presente decreto, è consentito che il ciclomotore a due ruote sia provvisto di un cambio con un massimo di quattro rapporti.

Art. 3.

Le omologazioni concesse in data antecedente a quelle indicate all'art. 2, devono essere adeguate alle norme del presente decreto entro tre anni dalla stessa data.

Roma, addì 28 novembre 1983

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO I

CONTROLLO SUL PROGETTO DELLE PARTI COSTRUTTIVE DEI CICLOMOTORI

1. — SCOPO

La presente norma ha lo scopo di definire le modalità di controllo sul progetto del veicolo delle parti costruttive indicate al punto 1 del primo comma dell'art. 221/*a* del regolamento di esecuzione del testo unico, con l'indicazione delle singole caratteristiche e le relative tolleranze.

2. — CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma riguarda i ciclomotori.

3. — VERIFICHE SUL PROGETTO

Per ciascuna parte costruttiva devono essere eseguite le verifiche appresso indicate:

3.1 - *Cambio di velocità:*

Il ciclomotore a due ruote sia provvisto di cambio con un massimo di tre rapporti oppure di variatore e il ciclomotore a tre ruote sia provvisto di cambio con un massimo di quattro rapporti oppure di variatore;

3.2 - *Silenziatore di aspirazione:*

La sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore ad 1,1 volte quella del diffusore del carburatore;

3.3 - *Carburatore:*

Limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm;

3.4 - *Condotto di aspirazione:*

Può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressochè costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo.

La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili;

3.5 - *Guarnizione della testa:*

Non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio;

3.6 - *Guarnizione cilindro-carter:*

Non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio;

3.7 - *Pistone:*

Quando il pistone si trova al punto morto superiore, non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180° non deve aumentare le prestazioni del motore.

3.8 - *Cilindro e/o testa:*

Non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.

3.9 - *Sistema di scarico:*

La parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore, ove non sia monolitica con la parte esterna del tubo stesso, deve essere fissata al silenziatore in modo inamovibile. Nel tubo di scarico non sono ammesse strozzature che siano comunque amovibili o modificabili.

ALLEGATO II

VERIFICHE SUL PROTOTIPO DELLE PARTI COSTRUTTIVE DEI CICLOMOTORI E DEI MOTORI AUSILIARI PER VELOCIPEDI.

1. — SCOPO

La presente norma ha lo scopo di definire, ai sensi del punto 12 dell'art. 221/*a* del regolamento di esecuzione del testo unico, le modalità di controllo sul prototipo presentato alle prove delle caratteristiche costruttive del ciclomotore e del motore ausiliario per velocipede, atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

2. — MODALITÀ DI CONTROLLO

Il controllo sul prototipo presentato alle prove consiste nell'accertare che le parti o componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole e indelebile con un codice alfanumerico e il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice e puleggia condotta. Si accerterà, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo.

Le lettere, le cifre e i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 3 mm.

(6461)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 novembre 1983.

Contributo straordinario alle spese di gestione delle navi da pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1980, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 51;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1981, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 355;

Visto il decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1981, n. 329;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1981, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 93;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1980, già modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 luglio 1981, citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

« L'ammontare del contributo da corrispondere è calcolato dalle capitanerie di porto moltiplicando il quantitativo totale di carburante, espresso in chilogrammi, per i seguenti numeri indici (n.i.) arrotondati:

a) n.i. 250 per i consumi del primo trimestre 1981;

b) n.i. 240 per i consumi del secondo trimestre 1981.

I predetti numeri indici sono determinati tenuto conto dei coefficienti d'intervento alle spese di gestione (CI) che sono stabiliti, rapportati ai nuovi costi del gasolio, in 45,8 per il primo trimestre ed in 43,9 per il secondo trimestre 1981 ».

Art. 2.

Le capitanerie di porto procedono alla revisione delle domande già accolte e liquidate, compilando la nota di riliquidazione come da allegato *A* al presente decreto.

Art. 3.

Il pagamento è disposto entro il 10 dicembre 1983, sugli accreditamenti eseguiti dal Ministero della marina mercantile, con ordinativo di pagamento da commutarsi in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore.

Entro la predetta data è anche effettuato il versamento della relativa ritenuta d'acconto eseguita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1983

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1983
Registro n. 12 *Marina mercantile, foglio n.* 320

ALLEGATO *A*

Nota di liquidazione

CAPITANERIA DI PORTO DI . . . . . .

Richiedente . . . . . . nato a . . . . . il . . . . . codice fiscale n. . . . . domiciliato a . . . . . . via . . . . . . armatore o rappresentante dell'impresa di pesca che gestisce il motopeschereccio . . . . iscritto al n. . . . . delle matricole o del R.N.M.G. di questo compartimento marittimo, di . . . . . t.s.l. e di . . . . . t.s.n., potenza apparato motore . . . cavalli asse, abilitato alla pesca . . . .

Vista la documentazione allegata all'ordinativo di pagamento n. . . . . emesso in data . . . . . . sull'ordine di accreditamento n. . . . . anno finanziario . . . cap. 3570 relativo al $\frac{\text{primo}}{\text{secondo}}$ trimestre 1981, si procede alla seguente riliquidazione:

Carburante consumato kg. . . . × n.i. . . . = L. . . . .
Importo lordo già corrisposto (primo rigo precedente nota di liquidazione) . . . . . » . . . .—
Differenza . . . L. . . . .
Ritenuta erariale d'acconto . . . . . . » . . . .—
Differenza . . . L. . . . .
Bollo e arrotondamento . . . . » . . . .—
Importo che viene pagato per riliquidazione . L. . . . .

Il capo della sezione pesca
. . . .

Emesso ordinativo di pagamento n. . . . in data . . . . per l'importo di L. . . . ., al netto di ritenute erariali e bollo, sull'ordine di accreditamento n. . . del . . . . cap. 3570 a.f. 1983.

L'ufficiale alla cassa
. . . .

Visto: *il comandante*
. . . .

(6558)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3324/83 della commissione, del 24 novembre 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 333 *del* 28 *novembre* 1983.

(310/C)

Regolamento (CEE) n. 3325/83 del Consiglio, del 22 novembre 1983, relativo al regime applicabile alle importazioni di vini originari dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3326/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3327/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3328/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3329/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3330/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3331/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3332/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 330 *del* 26 *novembre* 1983.

(311/C)

Regolamento (CEE) *n.* 3333/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicato nel n. L 313 *del* 14 *novembre* 1983.

(312/C)

Regolamento (CEE) n. 3334/83 della commissione, del 25 novembre 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2425/81, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 3335/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 2108/83, che indice una gara permanente per la vendita delle uve secche e dei fichi secchi del raccolto 1981 destinati ad utilizzazioni specifiche.

Regolamento (CEE) n. 3336/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3337/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3338/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3339/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3340/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3341/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che rettifica il regolamento (CEE) *n.* 3323/83 che fissa il correttivo applicabile alle restituzioni per i cereali.

Pubblicati nel n. L 330 *del* 26 *novembre* 1983.

(313/C)

Regolamento (CEE) n. 3342/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3343/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3344/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3345/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3346/83 della commissione, del 25 novembre 1983, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 3347/83 della commissione, del 28 novembre 1983, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3348/83 della commissione, del 28 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 384 del 31 dicembre 1982.

Pubblicati nel n. L 334 *del* 29 *novembre* 1983.

(314/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1983 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono state rinviate al 20 e 21 maggio 1984 e si svolgeranno, il giorno 20, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21, dalle ore 8 alle ore 14.

Restano confermate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali determinate con il decreto ministeriale 30 maggio 1983 e modificate con i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 25 giugno 1983 e del 1° agosto 1983.

(6600)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37, 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Schiavo Marcello, esercente in Milano, dal 24 febbraio 1984.

(6584)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Hartford (U.S.A.)

Con decreto ministeriale 22 novembre 1983 la sig.ra Concetta Ragusa Di Loreto, vice console onorario in Hartford (Connecticut - U.S.A.) con circoscrizione che comprende il territorio di tale Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(6420)

MINISTERO DELL'INTERNO

32° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83 e n. 317/83 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3802 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. SEVEN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 6 MM. REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA FRANCO BENVENUTI S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3803 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. SEVEN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 7 MM. 08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BEVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA FRANCO BENVENUTI S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3804 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. SEVEN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA FRANCO BENVENUTI S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3805 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. SEVEN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA FRANCO BENVENUTI S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3806** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. SEVEN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA FRANCO BENVENUTI S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3807** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. ADL
Calibro: 7 MM. EXPRESS REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BENVENUTI FRANCO S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **3808** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « REMINGTON » MOD. XP 100 SILHOUETTE
Calibro: 7 MM. BENCH REST
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 375
Lunghezza dell'arma: MM. 540
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BENVENUTI FRANCO S.R.L.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **3809** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2622/C-79 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. GT RO83/33
Calibro: 5,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 182
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. **3810** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2622/C-79 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. SINGLE ACTION/201
Calibro: 22 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 3811 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2622/C-79 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. SINGLE ACTION/200
Calibro: 380 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 3812 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2622/C-79 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. POLICE 22
Calibro: 22 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 3813 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.509/C-78 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « LUIGI FRANCHI » MOD. RF 83 TARGET
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 11,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 227,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DITTA FRANCHI LUIGI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3814 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.509/C-78 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « LUIGI FRANCHI » MOD. RF 83
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DITTA LUIGI FRANCHI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3815 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.509/C-78 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « LUIGI FRANCHI » MOD. RF 83 EXTRA SMALL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DITTA LUIGI FRANCHI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3816 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.509/C-78 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « LUIGI FRANCHI » MOD. RF 83 TARGET
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DITTA LUIGI FRANCHI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3817 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5637/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. N. 2 MK 1*
Calibro: 38
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE SOLO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: MORETTI FRANCO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3818 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5638/C-83 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 459
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 189
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: WILLIAM C. KELLY JR.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3819 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « AYRA DUREX CO.A. » MOD. DESTROYER
Calibro: 9 MM. STEYR
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 544
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3820 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SIG MANURHIN » MOD. CSA MR
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 987
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3821 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « MANURHIN » MOD. MR 32 MATCH (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32 LONG
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 275
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3822 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « MANURHIN » MOD. 38 MATCH (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 146
Lunghezza dell'arma: MM. 276
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3823 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « MANURHIN » MOD. MR 73 SILHOUETTE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 273
Lunghezza dell'arma: MM. 424
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3824 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « MANURHIN » MOD. MR 73 LONG RANGE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 229
Lunghezza dell'arma: MM. 360
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3825 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 82
Calibro: 7,65 P
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 439
Lunghezza dell'arma: MM. 670
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DITTA ARMI JAGER DI LOANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **3826** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 2 *novembre* **1983.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 82
Calibro: 9 x 18 (CON O SENZA CONVERSIONE CAL. 22 L.R.)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 442 (CANNA CONVERSIONE CAL. 22 L.R. MM. 470)
Lunghezza dell'arma: MM. 670
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DITTA ARMI JAGER DI LOANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**
L'ARMA PUO' ESSERE DOTATA DI CANNA INTERCAMBIABILE IN CAL. 22 L.R. LUNGHEZZA MM. 465

N. **3827** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 2 *novembre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 82
Calibro: 351 S.L. WINCH. (CON O SENZA CONVERSIONE CAL. 22 L.R.)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 442 (CANNA CONVERSIONE CAL. 22 L.R. MM. 70)
Lunghezza dell'arma: MM. 670
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DITTA ARMI JAGER DI LOANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**
L'ARMA PUO' ESSERE DOTATA DI CANNA INTERCAMBIABILE IN CAL. 22 L.R. LUNGHEZZA MM. 648

(6502)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Brugherio.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Brugherio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.294.639.432 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.323.741.499 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Edil Betty ed altre ditte.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6449)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di San Donato Milanese.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Donato Milanese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 54.211.855 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 55.218.792 iscritto a ruolo a nome di ditte varie.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6450)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Porreca Michele, impresa edile, in Barletta

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 53.748.000, dovuto dalla ditta Porreca Michele, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6518)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. M.I.V.I., in Beinasco

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 103.365.000, dovuto dalla S.r.l. M.I.V.I., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Torino è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 2 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1636,750	1636,750	1636,75	1636,750	—	1636,70	1636,750	1636,750	1636,750	1636,75
Marco germanico	605,750	605,750	606 —	605,750	—	605,82	605,900	605,750	605,750	605,75
Franco francese	199,130	199,130	199,35	199,130	—	199,11	199,100	199,130	199,130	199,13
Fiorino olandese	540,790	540,790	540,80	540,790	—	540,80	540,820	540,790	540,790	540,79
Franco belga	29,829	29,829	29,84	29,829	—	29,82	29,827	29,829	29,829	29,83
Lira sterlina	2386,350	2386,350	2387 —	2386,350	—	2386,77	2387 —	2386,350	2386,350	2386,35
Lira irlandese	1884 —	1884 —	1884	1884 —	—	1883,20	1882,400	1884 —	1884 —	—
Corona danese	167,750	167,750	167,85	167,750	—	167,66	167,770	167,750	167,750	167,75
E.C.U.	1369,540	1369,540	1369,540	1369,540	—	1369,54	1369,540	1369,540	1369,540	1369,54
Dollaro canadese	1317 —	1317 —	1317 —	1317 —	—	1316,75	1316,500	1317 —	1317 —	1317 —
Yen giapponese	7,037	7,037	7,0325	7,037	—	7,036	7,038	7,037	7,037	7 —
Franco svizzero	756,550	756,550	756,50	756,550	—	756,42	756,300	756,550	756,550	756,55
Scellino austriaco	85,993	85,993	86 —	85,993	—	86 —	86,020	85,993	85,993	85,99
Corona norvegese	217,910	217,910	218,10	217,910	—	217,93	217,960	217,910	217,910	217,91
Corona svedese	205,550	205,560	205,60	205,560	—	205,58	205,600	205,560	205,560	205,56
FIM	283,200	283,200	283,10	283,200	—	283,20	283,200	283,200	283,200	—
Escudo portoghese	12,650	12,650	12,70	12,650	—	12,65	12,650	12,650	12,650	12,65
Peseta spagnola	10,523	10,523	10,53	10,523	—	10,52	10,530	15,523	10,523	10,52

Media dei titoli del 2 dicembre 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	41,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,20
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,750
» 6 % » » 1972-87	81,600
» 9 % » » 1975-90	81,750
» 9 % » » 1976-91	80,050
» 10 % » » 1977-92	80,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	82,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,250
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 1-1982/84	99,950
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,800
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,600
» » » » 1-10-1982/84	99,650
» » » » 1-11-1982/84	99,750
» » » » 1-12-1982/84	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85	99,350
» » » » 1- 2-1983/85	99,225
» » » » 1- 3-1983/85	99,175
» » » » 1- 4-1983/85	99,350
» » » » 1- 1-1982/86	100,125
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,200
» » » » 1- 6-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	99,775
» » » » 1-10-1982/86	99,825
» » » » 1-11-1982/86	99,875
» » » » 1-12-1982/86	100,050
» » » » 1- 1-1983/87	99,800
» » » » 1- 2-1983/87	99,300
» » » » 1- 3-1983/87	9 ,450
» » » » 1- 4-1983/87	99,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,575
» » » 12 % 1- 4-1984	98,300
» » » 18 % 1- 4-1984	100,250
» » » 12 % 1-10-1984	96,350
» » » 18 % 1- 1-1985	100,700
» » » 17 % 1- 5-1985	100,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1636,750
Marco germanico	605,825
Franco francese	199,115
Fiorino olandese	540,805
Franco belga	29,828
Lira sterlina	2386,675
Lira irlandese	1883,200
Corona danese	167,760
E.C.U.	1369,540
Dollaro canadese	1316,750
Yen giapponese	7,037
Franco svizzero	756,425
Scellino austriaco	86,006
Corona norvegese	217,935
Corona svedese	205,580
FIM	283,200
Escudo portoghese	12,650
Peseta spagnola	10,526

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 28 novembre 1983, la Banca popolare dell'Irpinia - Soc. coop. a r.l., in Avellino, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6520)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina degli interventi aggiuntivi di edilizia residenziale. (Ordinanza n. 25/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista l'ordinanza n. 9/83 del 15 giugno 1983, con la quale è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli;

Vista l'ordinanza n. 15/83 del 14 luglio 1983, con la quale è stata disposta la sospensione della citata ordinanza n. 9/83 del 15 giugno 1983 e autorizzata la realizzazione di programmi straordinari di edilizia residenziale nelle zone interne, accantonandosi, a tal fine, la somma di lire 60 miliardi sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776 del 1980, convertito nella legge n. 874 del 1980;

Viste le proprie ordinanze n. 14 e n. 55 rispettivamente in data 24 settembre e 9 novembre 1983, con le quali è stato avviato il programma per la sistemazione definitiva degli alloggiati nei campi containers della mostra d'oltremare di Napoli, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 829 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 938 del 1982, come integrato con la legge n. 114 del 1983;

Considerato che permangono le urgenti necessità di effettuare gli interventi di cui al programma gruppo *B* dell'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 del commissario per le zone terremotate;

Viste le reiterate richieste dei comuni che hanno redatto il programma costruttivo dirette ad ottenere il relativo funzionamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

L'ufficio speciale per l'edilizia residenziale è autorizzato a dare esecuzione all'ordinanza n. 15/83 del 14 luglio 1983 al cui art. 3 sono aggiunti i seguenti commi, in deroga a quanto previsto nell'ordinanza n. 9/83 del 14 luglio 1983:

I comuni provvedono ad approvare i progetti, predisposti dal concessionario, di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione. Trascorso inutilmente tale termine, i progetti s'intendono approvati. I comuni provvedono, altresì, a nominare il direttore dei lavori ed a designare tre membri delle commissioni di collaudo.

I lavori sono aggiudicati a imprese o consorzi di imprese che dimostrino di possedere la loro organizzazione nelle province in cui si eseguono i lavori stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6581)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione a modificare le etichette e ad aggiornare le analisi dell'acqua minerale « Sorgente Flaminia - Nocera Umbra » di Nocera Umbra.

Con decreto del Presidente della giunta regionale 22 novembre 1983, n. 792, la Nocera Umbra S.p.a., in Napoli, è stata autorizzata a modificare le etichette e ad aggiornare le analisi dell'acqua minerale naturale denominata « Sorgente Flaminia - Nocera Umbra », originariamente autorizzata con decreto del Ministro della sanità 20 ottobre 1980, n. 2078 e con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1981, n. 441.

(6488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 109° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 109° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1984-85.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1984. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporra in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il reparto di appartenenza;
di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per il pari grado del ruolo normale unico delle Armi, precisandone data di inizio e di termine;
i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «Partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, faranno pervenire le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero delle difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;
dal vice comandante della Scuola di guerra;
da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;
da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) *Titoli relativi alla formazione personale e professionale*:

titoli di studio posseduti;
esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;
corsi formativi:
scuola militare;
corso allievi ufficiali di complemento;
corso per sottufficiali;
corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;
corsi di specializzazione non professionale;
lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza.

b) *Titoli relativi al servizio militare prestato*:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:
incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;
valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;
ricompense militari.

c) *Titoli vari*:

medaglie al valor civile;
eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera a);
sedici punti per i titoli di cui alla lettera b);
cinque punti per i titoli di cui alla lettera c).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico militare;
b) una prova orale su argomenti concernenti:
regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 *del giorno* 21 *febbraio* 1984.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura della Scuola di guerra.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati supereranno la prova orale se conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta da:

a) vice comandante della Scuola di guerra, presidente;
b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;
c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nelle valutazioni di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sarà trasmessa, unitamente ai verbali di esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso sarà pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Saranno ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risulteranno compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali con uguale voto finale saranno collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa, con propria determinazione, non possano frequentare il 109° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani ammessi a sostenere la prova d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possano sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1983
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 82

ALLEGATO 1
(Art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) nato a . . . il . . . in servizio presso . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 109° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1984-85.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . al . con il grado di . . ;

. . dal . . . al . . . con il grado di . . . . ;

. . . dal . . . al . . . con il grado di . . . . . ;

b) possedere i seguenti **titoli:**

. . . . ;
. . . . ;
. . . . ;

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma

. . . .

ALLEGATO 2
(Art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I. — *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

Tempo a disposizione: 6 ore.

II. — *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i nostri giorni.

1. *La prima guerra mondiale*:

a) genesi;

b) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, logistici, tecnici, ecc.).

2. *Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.*

3. *La seconda guerra mondiale*:

a) genesi;

b) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4. *L'Organizzazione della Nazioni Unite*:

a) scopi;

b) mezzi;

c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5. *L'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico* (*NATO*):

a) scopi;

b) gli organi civili e militari della NATO.

6. *Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale*:

a) il processo di decolonizzazione: nuovi stati; cause;

b) la questione del Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani;

c) conflitti del Sud-Est asiatico: cause; nuovo assetto.

7. *Argomenti di carattere politico militare, sociale, economico e geografico di attualità.*

PROVA ORALE

I. — *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II. — *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica

1. *Primo gruppo di tesi.*

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;

b) battaglia offensiva;

c) fisionomia organico-tattica della D. mec.;

d) la D. mec. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

e) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;

f) l'artiglieria della D. mec. e B. mec.;

g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego;

h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;

b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;

c) la D. cor. nelle operazioni offensive;

d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;

e) fisionomia organico-tattica della B. mec. e del btg. mot.;

f) la cooperazione arma base-artiglieria;

g) cenni sulle specialità del genio;

h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sull'azione di presa contatto e frenaggio;

b) fisionomia organico-tattica della B. alp. e del btg. alp.;

c) la B. mec. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;

d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);

e) la B. cor. nelle operazioni difensive;

f) artiglieria: l'artiglieria della D. cor. e della B. cor.; il gr. a. smv.;

g) trasmissioni:
sistemi di trasmissioni;
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato «trasmissioni» all'O.OP.).

2. *Secondo gruppo di tesi.*

Tesi n. 4:

a) la D. mec. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nelle operazioni offensive;

c) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;

d) il gr. tat. alp. nella difesa;

e) il GED nell'azione in Z.S.;

f) fisionomia organico-tattica del btg. mec. e GED;

g) artiglieria: l'artiglieria della B. mot. alp. par.; il gr. a. mon.;

h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B. mec./cor. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

c) fisionomia organico-tattica della B. mot. e par.;

d) il gr. tat. cor. in attacco;

e) fisionomia organico-tattica del btg. cr. e cor.;

f) il gr. tat. alp. nella difesa;

g) artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di C.A. (cenni);

h) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento.

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nelle operazioni difensive;

b) fisionomia organico-tattica delle unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;

c) fisionomia organico-tattica logistica della B. cor.;

d) il gr. tat. mec./cor. nell'attacco;

e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;

f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);

h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

3. *Terzo gruppo di tesi.*

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione territoriale in zone tattico-logistiche: loro suddivisione interna; comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);

b) organi di comando e direttivi delle unità a livello btg. e gr. Loro attribuzioni e dipendenze;

c) funzionamento dei servizi sanitari nelle unità a livello btg. e gr.;

d) dotazione di 1ª linea delle unità a livello btg., scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;

e) autonomia logistica;

f) organizzazione logistica del gr. tat. mec. e cor.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I settori d'intervento;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica divisionale;

c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec./btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) unità di misura logistiche. Livelli;

e) funzionamento dei servizi trasporti e materiali nelle unità a livello btg. e gr.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. La catena funzionale logistica;

b) carattere dell'organizzazione logistica delle B. mec., cor. e mot.;

c) organi esecutivi dei gr. a. delle diverse specialità. Costituzione, attribuzione e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi di commissariato nelle unità a livello btg. e gr.;

e) organizzazione logistica del gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici. Il centro logistico. Il centro sanitario;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B. alp. e B. par.;

c) organi esecutivi del GED, btg. g. p., btg. t. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio di amministrazione nelle unità a livello btg. e gr.;

e) l'organizzazione logistica del gr. tat. par.;

f) il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.

ARMI, TIRO E MEZZI TECNICI

4. *Quarto gruppo di tesi.*

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale o delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito;

b) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:
generalità-effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:
generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene e incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiale per la visione notturna:
generalità;
tipi di materiale.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo o missili c/c:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):
tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito.

5. *Quinto gruppo di tesi.*

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:
tiri di artiglieria;
obiettivi e obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:
generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglieria c/c e c/a:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglieria c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):
dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):
mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestri e contraerei:
generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:
ricerca ed acquisizione obiettivo;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:
descrizione ed uso.

6. *Sesto gruppo di tesi.*

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;

b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;

c) mezzi di trasmissione a filo (cenni):
caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;

d) mezzi di trasmissione a filo (cenni);

e) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:
materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;

b) elementi di fortificazione permanente;

c) mezzi di trasmissione radio:
caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. em.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):
ascavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:
apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relative alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):
caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:
generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(6506)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 14, *in Carpi* (*Modena*):
un posto di direttore amministrativo - capo servizio attività economali e di approvvigionamento;
un posto di direttore amministrativo - affari generali.

Unità sanitaria locale n. 17, *in Sassuolo* (*Modena*):
quattro posti di assistente amministrativo di area amministrativa;
tre posti di assistente amministrativo di area contabile.

Unità sanitaria locale n. 26, *in S. Giovanni in Persiceto* (*Bologna*):
un posto di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;
un posto di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria;
un posto di direttore amministrativo capo servizio affari generali.

Unità sanitaria locale n. 34, *in Copparo* (*Ferrara*):
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(460/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 5, in Fidenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente sanitaria;
un posto di infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., in Fidenza (Parma).

(461/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 334 del 6 dicembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di primo grado.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1983, n. 35.

Disciplina dell'insegnamento dello sci nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 122 *del* 14 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci nelle Marche è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.
Rilascio della licenza

E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci è subordinato al possesso della licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal comune di residenza. E' concessa su domanda dell'interessato corredata da:

a) certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alla misura di cui all'art. 11, primo comma, e all'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) attestazione del superamento dell'esame di cui all'articolo 8, da presentarsi entro sei mesi dal giorno in cui l'esame stesso è stato concluso;

c) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL.

La licenza è soggetta a vidimazione annuale da parte del comune di residenza previa presentazione del certificato di idoneità fisica all'attività di maestro di sci rilasciato dal competente servizio della USL.

La licenza ha validità triennale e ne può essere richiesto il rinnovo per la medesima durata su domanda presentata al comune di residenza e corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;

2) attestazione della frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 9 o attestazione della qualifica di istruttore per maestri di sci.

La licenza di cui al presente articolo autorizza all'insegnamento su qualsiasi terreno sciabile, con l'esclusione di quelli in cui può essere necessario l'impiego di mezzi alpinistici quali corde, piccozza e ramponi.

Art. 3.

Revoca della licenza

La licenza è revocata in qualsiasi momento dal comune allorché l'interessato perda uno dei requisiti previsti ai punti *a*) e *c*) del precedente articolo.

Art. 4.

Disciplina dell'insegnamento

La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata, rispettivamente, per le discipline di fondo e per quelle alpine di discesa.

I maestri di sci possono impartire lezioni soltanto per la disciplina per la quale sono abilitati.

Art. 5.

Elenco regionale

Viene istituito e conservato presso la giunta regionale un elenco ufficiale dei maestri di sci delle Marche.

Nell'elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale, la qualifica e l'indirizzo del titolare, i rinnovi, le proroghe, le sospensioni, le variazioni e quant'altro previsto dalla presente legge.

Nell'elenco vanno inoltre annotati i maestri di sci che hanno acquisito la qualifica di istruttore.

I soggetti competenti sono tenuti a comunicare alla giunta regionale i relativi dati.

Sono altresì iscritti nell'elenco, a domanda, coloro che sono già in possesso di licenza comunale per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciata anche in altra regione ai sensi della normativa in vigore e che abbiano fissato la loro residenza nelle Marche.

Art. 6.

Ammissioni all'esame

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, bandisce l'esame di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci.

Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno tre mesi prima dell'esame e deve contenere il programma delle prove di esame e i criteri di valutazione delle singole prove.

Per essere ammesso all'esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisica certificata dal competente servizio della USL;

b) maggiore età;

c) titolo di studio di licenza media inferiore o, per i nati prima dell'1 gennaio 1949, della licenza elementare;

d) attestazione del superamento del corso di cui al successivo art. 7.

La domanda di partecipazione all'esame con la documentazione di cui al comma precedente deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.

Art. 7.

Corsi di preparazione all'esame

La Regione nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove corsi per l'ammissione agli esami di maestro di sci nelle discipline alpine o nel fondo.

Per essere ammessi ai corsi gli interessati devono presentare domanda all'ente delegato di cui alla legge regionale n. 24/76 corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o di Paese membro della Comunità economica europea;

b) certificato attestante il possesso della licenza media inferiore o, per i nati prima dell'1 gennaio 1949, della licenza elementare;

c) certificato di nascita attestante il raggiungimento della maggiore età;

d) attestazione del superamento della prova attitudinale preliminare di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Prova attitudinale preliminare

L'ammissione al corso di preparazione agli esami è subordinata al superamento di una prova attitudinale per le specifiche discipline, da effettuarsi davanti le rispettive sottocommissioni di cui all'art. 9.

Sono ammessi a partecipare alla prova attitudinale i cittadini italiani che compiano la maggiore età anteriormente alla data stabilita per il suo svolgimento. Non è richiesta la prova attitudinale agli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine, per lo sci di fondo, compreso il biathlon, e agli istruttori delle scuole militari alpine, limitatamente alle medesime discipline.

La prova attitudinale superata con esito positivo non è ripetuta in caso di esito negativo del successivo esame di maestro di sci.

La domanda di partecipazione alla prova attitudinale è inoltrata alla giunta regionale corredata dal certificato di nascita.

Art. 9.

Prova di esame

Gli esami di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci si articolano su tre prove: una tecnico-pratica, una didattica ed una teorica.

Le prove di esame sono espletate da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da:

1) il presidente della giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;

2) quattro maestri di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti con priorità tra quelli compresi nell'elenco regionale di cui al precedente art. 5 o tra quelli compresi in elenchi di altre regioni;

3) tre istruttori per maestri di sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti con priorità tra quelli iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 5 o tra quelli compresi in elenchi di altre regioni;

4) un esperto in topologia, sicurezza alpina e valanghe;

5) un medico specializzato in medicina sportiva.

La commissione dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Per lo svolgimento della prova teorico-pratica e di quella didattica la commissione si articola in due sottocommissioni.

La sottocommissione per le discipline alpine di discesa è composta da:

a) il presidente della giunta o un suo delegato;

b) tre componenti specializzati in discipline alpine di cui al punto 2) del precedente secondo comma;

c) due componenti specializzati in discipline alpine di cui al punto 3) del precedente secondo comma.

La sottocommissione per il fondo è composta da:

a) il presidente della giunta o un suo delegato;

b) il componente specializzato nel fondo, previsto al punto 2) del precedente secondo comma;

c) il componente specializzato nel fondo, previsto al punto 3) del precedente secondo comma.

Ai componenti la commissione sono corrisposti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l'idennità di presenza e il trattamento di missione nelle misure previste dalla legge regionale 9 aprile 1980, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge i componenti della commissione e i candidati sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi e per gli infortuni.

La commissione deve accertare adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa, con i criteri previsti dal dodicesimo comma dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 10.

Corsi di aggiornamento

La Regione nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove per ciascuna disciplina, corsi di aggiornamento per maestri di sci.

La frequenza ai suddetti corsi è obbligatoria ai fini del rinnovo della licenza di cui all'art. 2.

In caso di comprovata impossibilità a frequentare i corsi di aggiornamento, per cause di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il primo corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento.

In tale ipotesi il comune competente provvede a prorogare la licenza che avrà efficacia fino all'espletamento del corso e comunque per un periodo massimo di tre anni.

Art. 11.

Istruttori di sci

La Regione promuove, nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, almeno ogni tre anni, corsi per la formazione di istruttori per maestri di sci nelle discipline alpine o nel fondo.

Sono ammessi ai corsi i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale.

La qualifica di istruttore si consegue con il superamento di esami teorico-pratici e didattici sostenuti avanti la commissione di cui all'art. 9.

A tal fine il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, bandisce ogni tre anni l'esame per istruttori di sci.

La domanda di partecipazione all'esame corredata con la attestazione del superamento del corso di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.

La qualifica di istruttore viene rilasciata dal presidente della giunta regionale. L'avvenuto rilascio va comunicato al comune competente e annotato nell'elenco regionale di cui all'art. 5.

Art. 12.

Corsi di ulteriore specializzazione

La Regione promuove nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, ed ai fini di una preparazione professionale articolata dei maestri di sci, corsi di ulteriore specializzazione per sci d'erba, sci agonistico, sci acrobatico, direzione di scuola di sci.

Il superamento di detti corsi va annotato nell'elenco regionale di cui all'art. 5.

Art. 13.

Attuazione dei corsi

I corsi di cui agli articoli 7, 10, 11 e 12 della presente legge sono attuati dall'ente delegato ai sensi della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, anche mediante apposite convenzioni con enti ed organizzazioni qualificati.

Le convenzioni debbono prevedere:

la durata ed i programmi dei corsi stabiliti previa intesa con le associazioni di categoria;

la spesa a carico della Regione e l'eventuale quota a carico dei partecipanti;

l'assicurazione per gli insegnanti ed i partecipanti ai corsi contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni, per il periodo di svolgimento dei corsi stessi.

Art. 14.

Tariffe

Le tariffe individuali e collettive da applicare per l'insegnamento dello sci nella regione Marche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni dei maestri di sci operanti nel territorio regionale.

Per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale possono essere previste speciali tariffe professionali.

Le tariffe individuali si applicano per lezioni ad un singolo praticante o a gruppi di non più di quattro allievi; quelle collettive fino ad un massimo di dieci allievi.

Le tariffe e la classificazione delle lezioni di cui al presente articolo si applicano sia all'insegnamento professionale svolto nell'ambito delle scuole di sci che a quello svolto in forma autonoma.

Art. 15.

Maestri di sci di altre regioni o di altri Stati

Per esercitare la professione nelle Marche coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci, rilasciata in altre regioni o in altri Stati della Comunità economica europea secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle attività, al comune o ai comuni interessati per territorio la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio dell'attività stessa.

Per l'esercizio della professione di maestro di sci i cittadini appartenenti ai Paesi membri della C.E.E. sono equiparati a quelli italiani a condizioni di reciprocità, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

I maestri di sci stranieri, appartenenti a Paesi non membri della C.E.E. regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Marche, devono munirsi del nulla-osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

Resta ferma l'applicazione della normativa dello Stato in materia di soggiorno degli stranieri.

L'esercizio della professione occasionale o saltuario per un periodo non superiore ad un mese continuativo e non cumulativo, da parte dei maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 16.

Scuole di sci

I maestri di discipline alpine ed i maestri di sci di fondo possono organizzare la loro attività anche costituendosi in scuole di sci.

Sono denominate « Scuole di sci » le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.

Il comune interessato autorizza l'istituzione di scuole di sci che abbiano i seguenti caratteristiche:

1) siano composte da almeno tre membri di sci, compreso il direttore con funzioni di coordinatore;

2) perseguano lo scopo di migliorare la qualificazione e l'organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci;

3) garantiscano e favoriscano la partecipazione di tutti i componenti in applicazione di un regolamento interno a base democratica;

4) garantiscano nel corso delle esercitazioni un'idonea assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni;

5) s'impegnino a collaborare alle operazioni straordinarie di soccorso;

6) collaborino ove richiesti con le competenti autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dello sci nelle scuole e la preparazione sportiva dei giovani;

7) collaborino ove richiesti alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nelle stazioni sciistiche in cui operano.

La giunta regionale istituisce e conserva l'elenco delle scuole di sci nelle Marche. A tal fine i comuni comunicano le autorizzazioni rilasciate.

L'uso della denominazione « Scuola di sci » è subordinato alla autorizzazione del comune.

Il maestro di sci che eserciti l'attività professionale in forma autonoma è tenuto a darne comunicazione alla giunta regionale e al comune dove esercita in modo continuativo o prevalente la propria attività.

Art. 17.

Sanzioni

Chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della regione Marche, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 500.000 a un massimo di lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è raddoppiato.

Qualora siano applicate tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 14 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 300.000 a un massimo di L. 500.000. In caso di recidiva oltre all'applicazione della relativa sanzione pecuniaria la licenza per l'esercizio dell'attività di maestro di sci è sospesa per un anno.

La mancata comunicazione di cui al primo comma dello art. 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 300.000 a un massimo di L. 500.000.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci senza aver ottenuto il nulla-osta di cui al terzo comma dell'art. 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 300.000 a un massimo di L. 500.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è raddoppiato.

L'indebito uso della denominazione «Scuola di sci» senza la prevista autorizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 900.000 a un massimo di L. 1.500.000.

Art. 18.

Procedure sanzionatorie

Le sanzioni di cui al precedente articolo sono irrogate dal sindaco del comune ove la violazione ha avuto luogo, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8.

La vigilanza sull'attività dei maestri e delle scuole di sci è esercitata dai comuni.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 3.000.000.

L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative all'applicazione della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1983 a carico del cap. 1340117 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione «Spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai componenti estranei all'amministrazione regionale della commissione di esame per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, nonché per gli oneri assicurativi» con la dotazione di competenza e di cassa di L. 3.000.000;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura della spesa autorizzata dai commi precedenti si provvede:

a) per l'anno 1983, mediante riduzione per l'importo di L. 3.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del detto anno «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»;

b) per gli anni successivi con impiego di una quota della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e succcessive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci, ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata nelle Marche dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 5 e la licenza di cui al precedente art. 2, purché presentino domanda rispettivamente alla giunta regionale ed al comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di certificato di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sports invernali (Fisi) ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame di teoria per ogni disciplina di cui al precedente art. 4.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione per aspiranti maestri di sci, organizzato secondo idonei criteri metodologici da associazioni operanti a tal fine a livello nazionale, sono ammessi, a domanda, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere gli esami di cui all'art. 9 in un'apposita sessione straordinaria.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame di cui agli articoli 236 e 237 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della presente legge nonché la licenza di cui all'art. 2, previa presentazione della relativa istanza entro il termine di cui al primo comma.

In ogni caso l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 ed il rilascio della licenza sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dai punti *a*), *b*), *c*) di cui al precedente art. 6, nonché alla presentazione degli attestati comprovanti le rispettive situazioni e qualifiche possedute di cui ai precedenti commi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 ottobre 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1983, n. 36.

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 122 *del* 14 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella regione Marche è subordinato al conseguimento della licenza di abilitazione, per le rispettive qualifiche, secondo le disposizioni della presente legge.

La qualifica di aspirante guida alpina corrisponde, ad ogni effetto, a quella di portatore prevista dagli articoli 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Competente ai provvedimenti relativi alla licenza di abilitazione, di cui alla precedente disposizione, è il comune di residenza, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Disciplina delle professioni di guida alpina e aspirante guida alpina

E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

E' aspirante guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guide alpine.

Art. 3.

Ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica di aspirante guida alpina

Il presidente della giunta, previa conforme deliberazione della giunta regionale, bandisce ogni due anni l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina.

Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno tre mesi prima dell'esame.

Per essere ammesso all'esame l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) idoneità fisica certificata dal competente servizio della USL;

c) titolo di studio di licenza media inferiore o, per i nati prima del 1° gennaio 1949, della licenza elementare;

d) attestazione del superamento del corso di cui al successivo art. 4.

La domanda di partecipazione all'esame con la documentazione di cui al comma precedente deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.

La domanda di frequenza al corso deve essere presentata all'ente delegato corredata dai documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma e dall'attestazione del superamento del corso propedeutico di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, organizzato dal CAI, attraverso le proprie articolazioni territoriali e professionali operanti nelle Marche.

Art. 4.

Corsi

La Regione nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove corsi per l'ammissione all'esame di aspirante guida alpina.

I corsi sono attuati dall'ente delegato mediante apposite convenzioni con il gruppo guide marchigiane dell'Associazione guide alpine italiane (AGAI) o di altra associazione di guide alpine, riconosciuta con decreto del presidente della giunta regionale. Il corso si svolge secondo criteri didattici, elaborati dai competenti enti ed associazioni nazionali, ritenuti adeguati, con insegnamenti pratico-alpinistici nonché teorici, d'istruzione sanitaria e di pronto soccorso.

Le convenzioni debbono prevedere:

la durata e i programmi dei corsi stabiliti previa intesa con le associazioni di categoria;

la spesa a carico della Regione per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti;

l'assicurazione per gli insegnanti ed i partecipanti ai corsi contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni, per il periodo di svolgimento dei corsi stessi.

Art. 5.

Commissione di esame

La commissione per l'esame di aspirante guida alpina, guida alpina e istruttore è composta:

1) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

2) da una guida designata dall'associazione nazionale guide italiane facenti parte del gruppo delle Marche o di altri gruppi di guide anche di territorio diverso;

3) da un'aspirante guida designata dall'associazione di cui al precedente punto 2);

4) da due aspiranti del CAI di cui uno designato dalla delegazione regionale del CAI e uno designato dalla delegazione di zona del corpo nazionale del soccorso alpino;

5) da un medico specializzato in medicina sportiva;

6) da un rappresentante della comunità montana nel cui territorio si svolge il corso.

Per ciascuno dei componenti di cui ai punti 3), 4) e 5) deve essere designato e nominato anche un supplente.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Ai componenti della commissione spetta il trattamento economico previsto per le commissioni di esame costituite presso la Regione.

I componenti della commissione e i partecipanti agli esami sono assicurati contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni per il periodo di svolgimento degli esami.

La commissione deve accertare, alla stregua dei criteri didattici elaborati, per i vari gradi di professionalità, dai competenti enti ed associazioni nazionali, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa.

Art. 6.

Rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina

La licenza di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina è concessa dal comune di residenza, su domanda dell'interessato, corredata dall'attestazione di esito favorevole dell'esame di cui all'art. 3, da presentarsi entro sei mesi dal giorno in cui l'esame stesso è stato concluso.

La licenza ha validità triennale e ne può essere richiesto il rinnovo per la medesima durata dietro presentazione al comune dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;

b) attestato dell'effettivo svolgimento della professione nel triennio precedente, rilasciato da un'associazione di guide e aspiranti « guida alpina »;

c) attestazione della frequenza del corso di aggiornamento per aspiranti guide organizzato dalle associazioni di guide e aspiranti « guida alpina » operanti nel territorio della Regione.

Art. 7.

Conseguimento della qualifica di guida alpina

La qualifica di guida alpina si consegue con il superamento di un esame da sostenere avanti la commissione di cui all'art. 5.

A tal fine il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta, bandisce ogni due anni l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina.

Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno tre mesi prima della data di svolgimento dell'esame.

Per essere ammesso all'esame l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di aspirante guida da almeno tre anni;

b) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;

c) attestato dell'effettivo svolgimento della professione di aspirante guida alpina nel triennio precedente, rilasciato da una associazione di guide e aspiranti « guida alpina ».

Art. 8.

Rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina

La licenza di abilitazione alla professione di guida alpina è concessa dal comune di residenza, su domanda dell'interessato, corredata dall'attestazione di esito favorevole dell'esame di cui al precedente art. 7.

La licenza ha validità triennale e ne può essere richiesto il rinnovo dietro presentazione al comune di seguenti documenti:

a) certificato di idoneità fisica rilasciato dal competente servizio della USL;

b) attestato dell'effettivo svolgimento della professione nel triennio precedente rilasciato da un'associazione di guide alpine;

c) attestazione da cui risulti la frequenza del corso di aggiornamento per guide alpine organizzato dalle associazioni di guide alpine operanti nel territorio regionale o attestazione della qualifica istruttore per guide alpine.

Art. 9.

Compiti ed obblighi delle guide e degli aspiranti « guida alpina »

Le guide e gli aspiranti « guida alpina » hanno l'obbligo di prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso.

Le guide ed aspiranti « guida alpina » nell'ambito della loro qualificazione professionale:

1) provvedono a:

organizzare corsi e scuole di alpinismo;

organizzare scuole e corsi di preparazione allo sci-alpinismo;

attivare e segnalare sentieri alpini e vie di roccia;

attrezzare e mantenere le palestre di roccia;

2) collaborano, ove richiesti, con:

i comuni e le comunità montane per la difesa e la tutela dell'ambiente naturale montano;

gli organismi scolastici per l'organizzazione a livello scolastico di corsi di introduzione all'alpinismo;

gli enti preposti allo sviluppo turistico della zona;

3) accompagnano, ove richiesti:

una o più persone su qualsiasi terreno (roccia, neve, ghiaccio);

una o più persone sui terreni coperti di neve ove può essere necessario l'uso di materiale alpinistico, in particolare nelle zone ghiacciate;

comitive in facili escursioni.

Art. 10.

Elenco regionale delle guide e degli aspiranti « guida alpina »

Viene istituito e conservato presso la giunta regionale un elenco ufficiale delle guide ed aspiranti « guida alpina ».

Nell'elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale, la qualifica e l'indirizzo del titolare, i rinnovi, le sospensioni e le variazioni.

Nell'elenco vanno altresì annotate le guide alpine che hanno acquisito il titolo di istruttore.

Art. 11.

Istruttori

La Regione, nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove corsi per la formazione di istruttori per le guide alpine.

I corsi sono attuati dall'ente delegato mediante apposite convenzioni con il gruppo guide alpine marchigiane dell'Associazione guide alpine italiane (AGAI) o di altra associazione di guide alpine riconosciuta con decreto del presidente della giunta regionale. Il corso si svolge secondo criteri didattici elaborati dai competenti enti ed associazioni nazionali.

Le convenzioni debbono prevedere:

la spesa a carico della Regione per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota dei partecipanti;

la durata e i programmi del corso previa intesa con le associazioni di categoria;

l'assicurazione per gli insegnanti ed i partecipanti ai corsi contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni per il periodo di svolgimento dei corsi stessi.

Sono ammessi ai corsi le guide alpine in possesso della qualifica da almeno tre anni.

La qualifica di istruttore si consegue con il superamento di esami teorico-pratici sostenuti avanti la commissione di cui all'art. 5.

A tal fine il presidente della giunta regionale bandisce, ogni due anni, l'esame per la qualifica di istruttore.

La domanda di partecipazione all'esame corredata con l'attestazione del superamento del corso di cui al primo e secondo comma del presente articolo deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità indicati dal bando.

La qualifica di istruttore viene rilasciata dal presidente della giunta regionale e l'avvenuto rilascio comunicato al comune competente.

Gli istruttori per le guide alpine possono essere scelti, per l'attuazione degli scopi previsti dalla presente legge, anche nell'ambito di un elenco comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Associazione delle guide alpine italiane (AGAI), comprendente in ogni caso tutti gli istruttori per guide alpine residenti nella regione Marche.

Art. 12.

Promozione e diffusione dell'alpinismo

Al fine di agevolare i compiti istituzionali delle associazioni fra guide alpine operanti nella regione Marche e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della diffusione dell'alpinismo, per l'organizzazione di scuole di alpinismo nonché dei corsi di aggiornamento di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge, la Regione, su proposta della provincia ove ha sede l'associazione, concede contributi alle associazioni stesse, sulla base di domanda inoltrata al presidente della giunta regionale corredata da documentata relazione delle spese sostenute e delle iniziative svolte, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 17.

Art. 13.

Disposizioni relative alle guide ed aspiranti guide alpine straniere e di altre regioni

Le guide alpine e gli aspiranti « guide alpine » che sono in possesso dell'abilitazione rilasciata in altra regione dello Stato italiano o in altri Stati della Comunità economica europea, secondo le norme di legge in vigore, che intendono esercitare la professione nell'ambito territoriale della regione Marche, devono darne comunicazione, ai soli fini del coordinamento, ai comuni presso i quali intendono esercitare la loro attività, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della C.E.E. sono equiparati a quelli italiani a condizioni di reciprocità.

Le guide alpine e gli aspiranti « guide alpine » stranieri, appartenenti a Paesi non membri della C.E.E., regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Marche, devono munirsi del nulla-osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio; la richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno trenta giorni dall'inizio dell'attività e deve indicare le località presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.

Le guide alpine e gli aspiranti « guide alpine » devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte delle guide alpine e degli aspiranti « guide alpine » è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

Resta ferma l'applicazione della normativa dello Stato in materia di soggiorno degli stranieri.

I comuni sono tenuti a comunicare alla giunta regionale per l'annotazione nell'elenco ufficiale di cui all'art. 10 della presente legge e alle associazioni guide alpine esistenti nel comune le comunicazioni pervenute e i nulla-osta rilasciati, ai sensi del presente articolo.

Art. 14.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque eserciti professionalmente e comunque a scopo di lucro nell'ambito del territorio della Regione l'attività di guida od aspirante guida sprovvisto della relativa licenza o nulla-osta comunale di cui al precedente art. 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di L. 1.000.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione viene raddoppiato.

Art. 15.

Vigilanza e procedure sanzionatorie

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata ai comuni.

Per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme previste dalla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni.

Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono delegate ai comuni.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono integralmente devoluti ai comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 16.

Tariffe per l'esercizio della professione di guida ed aspirante guida alpina

Le tariffe da applicare nello svolgimento della professione di guida alpina e aspirante guida nel territorio della regione Marche vengono fissate per l'anno successivo entro il 31 ottobre di ogni anno dalla giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, la delegazione regionale del CAI, la delegazione di zona del corpo nazionale soccorso alpino.

Le tariffe di cui al comma precedente sono uniche e vengono ridotte in relazione ai corsi e alle escursioni per gruppi aziendali o scolastici e per le società sportive e ricreative.

Le tariffe di cui ai commi precedenti non si applicano alle prestazioni di guide alpine ed aspiranti « guida alpina » stranieri a favore di organizzazioni straniere.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 12, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 10 milioni; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma precedente sono iscritte:

a) per l'anno 1983 a carico del cap. 4122104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione « Contributi alle associazioni fra guide alpine operanti nel territorio regionale nelle spese per le operazioni di soccorso, per la promozione e la diffusione dell'alpinismo, per la organizzazione di scuole di alpinismo e per i corsi di aggiornamento delle guide alpine » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 10 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1983, mediante riduzione, per l'importo di lire 10 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200102 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota della somma attribuita alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 18.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti « guida alpina » residenti nella regione Marche e regolarmente riconosciuti dall'Associazione guide alpine italiane (AGAI) conseguono di diritto la licenza di cui agli articoli 6 e 8 purché presentino domanda al comune di residenza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda va allegata l'attestazione di riconoscimento da parte dell'Associazione guide alpine italiane (AGAI).

Vengono altresì iscritti nell'elenco regionale di guide ed aspiranti « guida alpina » istituito presso la giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 novembre 1983

MASSI

(6332)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.